



COMUNE DI AZZANO MELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Azzano Mella e la Fraternità Sistemi Impresa sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus di Brescia (Bs) per attività di supporto al Servizio Tributi.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** (29/12/2014) alle ore diciotto (18.00), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	Silvano Baronchelli	Sindaco	Presente
2	Fabiana Rosa	Vicesindaco	Presente
3	Barbara Madella	Assessore	Presente
4	Giancarlo Migliorati	Assessore	Presente
Totale presenti			4
Totale assenti			0

Assiste il Segretario **dott.ssa Maria G. Fazio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Silvano Baronchelli** nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Azzano Mella e la Fraternità Sistemi Impresa sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus di Brescia (Bs) per attività di supporto al Servizio Tributi.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 08.11.1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali” ed in particolare l’art. 5, comma 1, il quale prevede che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Azzano Mella, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, intende creare da un lato opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti, favorendo l’inserimento lavorativo dei predetti soggetti e dall’altro intende garantire al Servizio Tributi, cui è assegnato un solo dipendente, un supporto nello svolgimento delle varie attività di competenza, quali, ad esempio:
- il servizio emissione accertamenti TARSU-TARES-TARI ed eventuali nuove imposte patrimoniali in continuità
- servizio emissione accertamenti ICI-IMU ed eventuali nuove imposte patrimoniali in continuità
- che per la creazione di tali opportunità di lavoro intende avvalersi della collaborazione di una Cooperativa di solidarietà già esperta in materia di inserimento di persone emarginate;
- che con l’affidamento ad una Cooperativa di solidarietà della gestione dell’attività di supporto amministrativo al Servizio Tributi, l’Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo di persone in stato od a rischio di emarginazione e realizzare il duplice obiettivo di ottenere da un lato lo svolgimento di un servizio di cui l’Amministrazione abbisogna e dall’altro un risultato sociale parimenti importante;

VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Azzano Mella e la Fraternità Sistemi Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale ONLUS per la gestione delle attività di supporto amministrativo al Servizio Tributi con il quale si intende regolare il rapporti fra le due parti;

RITENUTO il suindicato schema di convenzione meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.11.1991, n. 381;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di **approvare** lo schema di convenzione tra il Comune di Azzano Mella e la Fraternità Sistemi Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia (Bs) per la gestione delle attività di supporto al Servizio Tributi, composto da n. 20 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di **provvedere** alla trasmissione di almeno un nominativo di un soggetto residente sul territorio nelle condizioni previste dalla Legge n.381/1991 – Art. 4, comma 1 e segnalato dal servizio servizi sociali;
- 2) di **dare atto** che la convenzione in argomento avrà durata dal **01.01.2015** e fino al **31.12.2015**;
- 3) di **autorizzare** il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria alla sottoscrizione della convenzione come nel testo sopra approvato;
- 4) di **demandare** al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria gli atti inerenti e conseguenti il presente deliberato;
- 5) di **dare atto** dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di **dichiarare**, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, **il presente atto immediatamente eseguibile.**

PAGINA PRIVA DI SCRITTURA

Oggetto: Esame ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Azzano Mella e la Fraternità Sistemi Impresa sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus di Brescia (Bs) per attività di supporto al Servizio Tributi.

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE relativamente alla regolarità TECNICA della deliberazione in oggetto.

Azzano Mella, 29 dicembre 2014

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Laura Corsini

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE relativamente alla regolarità CONTABILE della deliberazione in oggetto.

Azzano Mella, 29 dicembre 2014

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Laura Corsini

PAGINA PRIVA DI SCRITTURA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Silvano Baronchelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
- È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Azzano Mella, 17/01/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 comma III del Decreto Legislativo 267/2000.

Azzano Mella, _____

Il Segretario Comunale
Scegliere un elemento.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

Il Comune di Azzano Mella e la Fraternità Sistemi Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia (Bs) ovvero analogo organismo aventi sede nella Comunità europea, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4¹, comma 1 della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5² della Legge n. 381/1991 stipulano la presente convenzione.

In data ----- tra il COMUNE DI AZZANO MELLA (che di seguito per brevità sarà chiamato "Ente") con sede a Azzano Mella, P.za D. Alighieri N. 1 Codice Fiscale 80018050171 rappresentato dalla Sig. ra _____ Responsabile del Servizio abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la Fraternità Sistemi Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia (Bs) (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede legale a Ospitaletto (Bs) Via Trepola n. 195 – Codice Fiscale – P.IVA 02383950983 iscritta nella sezione "B" al n. 458 dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo Amministratore Delegato Sig. Attilio Carrara nato a Seriate il 02/10/1961 e residente a Peschiera Del Garda (Vr) in via Bell'Italia n. 62/a, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991 e l'articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/2008³;

¹ **Legge n. 381/1991 - Art. 4, comma 1** - Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

² **Legge n. 381/1991 –Art. 5** - Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

³ **Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1** - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso - (BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008)

PREMESSO

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi: contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per persone svantaggiate;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che la stessa risulta essere opportunamente attrezzata per svolgere le attività oggetto della convenzione e supportata da personale preparato al sostegno dei soggetti svantaggiati da inserire nel mondo del lavoro;
- che la Cooperativa è stata individuata a seguito della localizzazione territoriale, dell'esperienza nei settori operativi e della sua strutturata organizzazione aziendale e specialmente sulla base delle positive esperienze delle collaborazioni già in essere, nel rispetto dei criteri previsti dal DDL n.358 del 24/07/1992 e dalla d.g.r. n. 43727 del 17/11/1993 e delle modalità di cui alla L. regionale 21/2003, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381
- la Cooperativa è dotata delle necessarie autorizzazioni (che dovranno essere depositate prima dell'avvio del servizio presso l'Ente) per espletare i servizi oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

È affidato alla Cooperativa la fornitura del seguente servizio: attività di supporto amministrativo al Servizio Tributi. L'Ente si riserva fin d'ora la possibilità di attivare nuovi servizi aggiuntivi.

La cooperativa potrà avvalersi della collaborazione di altre cooperative sociali, previa trasmissione all'Ente di tutte le autorizzazioni o documentazioni richieste alla cooperativa nella presente convenzione e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente.

ART. 2 - DURATA

La convenzione ha durata dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

Tre mesi prima della scadenza prevista, la Cooperativa potrà manifestare la disponibilità a svolgere ancora il servizio qualora ve ne fosse la necessità in tal caso si procederà alla revisione dei prezzi con l'applicazione dell'indice Istat pubblicato dalla G.U. e/o CCIAA.

ART. 3 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali con il numero 458 e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

ART. 4 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Segretario Comunale cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 – MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa e l'Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, sarà tenuto da Laura Corsini, quale responsabile sociale degli inserimenti.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

L'Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Per ritardati pagamenti l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le **persone svantaggiate inserite** le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; in particolare si impegna a rispettare quanto previsto nel "Piano di sicurezza", che viene consegnato dalla cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a fornire ai propri soci lavoratori, dipendenti e volontari tutti i dispositivi di protezione individuale previsti nel "piano di sicurezza" ed a mantenere gli stessi in perfetta efficienza e funzionalità, prevedendo la loro sostituzione nel caso in cui gli stessi non siano più funzionali;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate che saranno rendicontate nella relazione annuale;
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- j) a trasmettere all'Ente ogni anno ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, come modificato dal D.L. n.187/2010.
- l) A fornire alla stipula della presente convenzione copia delle autorizzazioni in suo possesso e ad ogni variazione delle stesse.

ART. 8 - SOCI VOLONTARI

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2⁴ della Legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

ART. 9 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o della Società predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato disponibile per la visione in Cooperativa. Alla stipula della convenzione verrà comunque rilasciato un elenco contenente il numero delle persone svantaggiate inserite nel servizio con la loro classificazione rispetto alla legge di riferimento.

ART. 10 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, la Società potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

ART.11 - Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART.12 – CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI

Il corrispettivo che l'Ente verserà alla Cooperativa, a fronte dell'attività di supporto amministrativo al Servizio Tributi, è a percentuale sull'attività di accertamento sull'incassato, inclusa iva di legge. L'importo del corrispettivo sopra definito sarà da considerarsi onnicomprensivo di tutti i servizi specificati a carico della cooperativa nella presente convenzione e allegato disciplinare.

ART. 13 – PREZZI, FATTURAZIONE

⁴ Legge n. 381/1991 –Art. 2 - Soci volontari. –

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

I prezzi che saranno esposti in sede di fatturazione saranno quelli elencati nel disciplinare tecnico allegato alla presente e sono da intendersi al netto dell'I.V.A., nella misura vigente al momento della fatturazione.

I prezzi sono fissi ed invariabili per tutto l'anno 2015.

La fatturazione avverrà mensilmente.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, previo visto di regolarità dell'Ufficio e previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore nei confronti degli Enti Previdenziali.

L'Ufficio, in attesa della definizione di eventuali controversie, ha facoltà di trattenere sulle liquidazioni gli importi relativi a prestazioni la cui esecuzione non fosse stata preventivamente concordata, ovvero che non fossero state eseguite totalmente o parzialmente in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente foglio patti e condizioni.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

Qualora la cooperativa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento alla Cooperativa e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 punti b), c), d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Brescia

ART. 17 - CAUZIONE

La Società esonera la Cooperativa per tutta la durata della convenzione dal prestare cauzioni in quanto il pagamento avviene successivamente all'effettuazione ed alla verifica del lavoro svolto.

ART. 18 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE⁵

Le spese dipendenti e conseguenti dalla stipula della presente convenzione saranno a carico della Cooperativa.

ART. 19 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- disciplinare per il servizio di attività per il servizio emissione accertamenti TARSU-TARES-TARI ed eventuali nuove imposte patrimoniali in continuità e servizio emissione accertamenti ICI-IMU ed eventuali nuove imposte patrimoniali in continuità

ART. 20 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per l'Ente

⁵ Con la Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario 19.5.1998, n. 127/E/1998/74836 è stato chiarito che “non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all' art. 11 del DLgs n. 460/1997 i seguenti enti considerati in ogni caso ONLUS dall' art. 10, comma 8 dell' anzidetto decreto legislativo: - le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 ...; - le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49 ...; - le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni”. Sono altresì ONLUS i consorzi la cui base sociale sia composta esclusivamente da cooperative sociali. L'art. 17 del D.Lgs. 460/1997 ha introdotto nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art. 27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). La Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998 ha sottolineato che l'agevolazione introdotta riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti, che come soggetti che li pongono in essere. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, viene attribuita al segretario comunale la competenza a rogare tutti i contratti nei quali l'ente locale è parte, nonché ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Sugli atti rogati dal segretario, i comuni, ai sensi dell'art. 40 della L. 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, sono obbligati a riscuotere i relativi diritti di segreteria. In forza di quanto contenuto al punto 9) delle norme speciali di cui alla tabella D allegata alla citata legge n. 604/62 (atti per i quali la legge ammette la carta non bollata), in occasione della stipula di contratti con il comune, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) può spettare la riduzione del 50% dei citati diritti di segreteria.

DISCIPLINARE TECNICO (Allegato convenzione)

01 - EMISSIONE ACCERTAMENTI I.C.I./I.M.U. ED EVENTUALI NUOVE IMPOSTE PATRIMONIALI IN CONTINUITÀ

Il servizio prevede il controllo delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. e della relativa posizione contributiva per tutti i soggetti d'imposta proprietari di immobili tenuti al pagamento secondo le norme vigenti e l'eventuale emissione di accertamenti per gli anni non ancora andati in prescrizione.

In sintesi il servizio riguarda la verifica dei soggetti passibili d'imposta, dei versamenti per gli anni accertabili, delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. degli anni precedenti nonché dei relativi oggetti territoriali.

Le attività previste sono:

- a) verifica delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. confrontandole con le informazioni di provenienza catastale, anagrafica, concessioni edilizie, piani regolatori, anagrafe tributaria, visure camerali, ispezioni di conservatoria, utenze elettriche, utenze acquedotto;
- b) verifica delle unità catastali variate o nuove;
- c) verifica degli atti di vendita/acquisto;
- d) verifica delle cessioni di fabbricato;
- e) controllo dei cambi di residenza;
- f) verifica degli atti di successione;
- g) controllo dei deceduti e degli eredi;
- h) verifica delle concessioni edilizie;
- i) verifica delle aree edificabili;
- j) inserimento delle dichiarazioni di variazione;
- k) inserimento dei versamenti;
- l) accertamento dei dati rilevati e discordanti o omessi dal contribuente;
- m) controllo della banca dati I.C.I./I.M.U.;
- n) verifica dei versamenti dei contribuenti oggetto di indagine;
- o) emissione dei provvedimenti di accertamento;
- p) ricevimento allo sportello degli utenti che hanno ricevuto un provvedimento previo appuntamento;
- q) eventuale fornitura modelli di versamento I.C.I./I.M.U. violazioni (su espressa richiesta del Comune).

A titolo esemplificativo di seguito il dettaglio delle attività per alcune specifiche tipologie di proprietà oggetto di verifica:

1. AREE FABBRICABILI

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti di accertamento, relativi alle aree fabbricabili con la seguente procedura operativa:

- a) sovrapposizione su mappa catastale dello strumento urbanistico vigente, di tutte le varianti e degli strumenti urbanistici superati (nel caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici nel corso

degli ultimi 6 anni). Lo strumento utilizzato sarà quello messo a disposizione dall'Ufficio Tecnico del Comune;

- b) individuazione sul PRG-PGT di tutti i mappali che ricadono in zone previste come edificabili dallo strumento urbanistico vigente, individuando la tipologia cui appartiene il terreno (residenziale, industriale, commerciale, zona soggetta a P.A., zona destinata a E.E.P. zona soggetta a P.R. ecc.);
- c) verifica delle concessioni edilizie rilasciate dall'Ufficio tecnico Comunale;
- d) controllo in Conservatoria dei registri immobiliari di tutti gli atti di compravendita riguardanti terreni;
- e) individuazione delle proprietà storiche dei mappali oggetto di verifica;
- f) verifica dell'esattezza di ogni singola dichiarazione e dei relativi versamenti effettuati a fronte del possesso dichiarato di aree edificabili e confronto con i valori stabiliti dalle perizie comunali per le annualità previste. In assenza dovrà essere fornita o dall'Ufficio Tecnico, da professionista abilitato, una perizia di stima specifica riferita all'area oggetto d'indagine. A tale proposito Fraternità Sistemi allega miglior offerta per la stesura di una perizia di stima generale per tutte le aree dello strumento urbanistico;
- g) se il proprietario di aree edificabili risulta proprietario anche di altri immobili, verranno effettuate contestualmente tutte le procedure indicate nei paragrafi relativi agli accertamenti e controlli su altri immobili;
- h) in caso di anomalie, incompletezze o dubbi, si provvederà ad un approfondimento della posizione, convocando i proprietari ed eseguendo le eventuali verifiche nell'archivio catastale per la definizione della proprietà nei vari anni di competenza;
- i) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti;
- j) per una corretta applicazione della norma, per una maggiore chiarezza di rapporto con i cittadini e per ben sostenere eventuali contenziosi tributari è **opportuno che l'Amministrazione Comunale disponga di una perizia di stima che determini i valori di mercato delle aree edificabili presenti sul territorio** (ai sensi dell'Art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92) distinguendole per tipologia, stato effettivo di edificabilità, posizione territoriale e altre tipologie che possano in qualche modo influire sul valore delle aree stesse. In presenza di un Regolamento Tributario in cui viene prevista la definizione di valori di autolimitazione ai sensi dell'Art. 59 lettera g) del D.Lgs. 446/97 resta strumento indispensabile per coloro che non si fossero attenuti a tali valori. Dato il comune interesse al buon esito delle operazioni, Fraternità Sistemi è in grado di offrire la predisposizione di tale strumento a costi contenuti.

2. FABBRICATI DI TIPO D

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti relativi ai fabbricati di tipo 'D' con la seguente procedura operativa:

- a) estrazione di tutti i dati di origine alfanumerica dei fabbricati dichiarati di tipo 'D';
- b) verifica della posizione catastale;
- c) verifica della valorizzazione a "libri cespiti" (Art. 5 comma 3 D.Lgs 504/92), per le posizioni che risultano non essere accatastate;
- d) eventuale invio della richiesta di consultazione e verifica dei libri contabili dell'impresa proprietaria ;

e) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

3. OMESSE DENUNCE

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti relativi alle omesse denunce I.C.I./I.M.U. con la seguente procedura operativa:

- a) estrazione dei contribuenti che non hanno effettuato dichiarazioni I.C.I./I.M.U., ma risultano proprietari di immobili;
- b) incrocio delle informazioni dalla banca dati TARSU e del catasto con banca dati I.C.I./I.M.U. relative ai proprietari;
- c) verifica in dettaglio delle discordanze emerse. La verifica si effettuerà con le informazioni degli archivi dell'anagrafe e, nel caso, con un sopralluogo diretto;
- d) incrocio delle informazioni delle banche dati dell'energia elettrica, dell'acquedotto, del metanodotto solo per ulteriori ricerche in caso di dubbio sugli incroci definiti sopra;
- e) approfondimento della posizione convocando i proprietari ed eseguendo le eventuali visure della proprietà e dell'esatto valore dell'immobile;
- f) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

4. FABBRICATI RURALI

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti relativi ai fabbricati rurali con la seguente procedura operativa:

- a) individuazione dei fabbricati rurali presenti sul territorio comunale;
- b) verifica degli identificativi catastali e delle informazioni di origine catastale e di conservatoria per la definizione delle proprietà;
- c) incrocio con la banca dati di tutti i soggetti proprietari iscritti alle liste previdenziali degli imprenditori agricoli;
- d) individuazione dei terreni agricoli presenti sul territorio comunale;
- e) controllo dei dati di dichiarazione in merito alla corretta identificazione catastale dei terreni agricoli;
- f) verifica dei versamenti dei contribuenti oggetto di indagine in quanto proprietari di immobili rurali e/o di terreni agricoli;
- g) riscontro delle differenze tra i dati in nostro possesso e l'imposta versata;
- h) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

02 - EMISSIONE ACCERTAMENTI TA.R.S.U. /TIA/TARES/TARI ED EVENTUALI NUOVE IMPOSTE PATRIMONIALI IN CONTINUITÀ

Il servizio prevede:

1. Preistruttoria

L'individuazione delle posizioni omesse o infedeli può avvenire seguendo diverse modalità:

- a) per le utenze domestiche, verifica delle superfici secondo le modalità di cui al comma 340 art.1 L.311/2004 (Finanziaria 2005), dichiarato inferiore all'80% delle superfici catastali;
- b) ispezioni sul territorio;

- c) rilievi sul posto, quando necessario;
- d) verifica delle comunicazioni di inizio attività e/o subentro dell'ufficio commercio;
- e) segnalazioni provenienti dall'isola ecologica di ditte che si presentano per scaricare ma che non sono tra gli utenti in banca dati.

La fase di preistruttoria, consiste nel reperire tutte le informazioni preliminari utili all'individuazione di eventuali situazioni non conformi (attraverso la consultazione di piattaforme quali: TELEMACO, PUNTO FISCO o ANAGRAFE, CATASTO, PLANIMETRIE, ORTOFOTO, etc.) con l'obiettivo di effettuare una stima della sua consistenza e del suo utilizzo da confrontare, se presente, con il dichiarato.

Per questa ricerca vengono utilizzate altre fonti di indagine come le PLANIMETRIE CATASTALI, la consultazione delle banche dati delle UTENZE ELETTRICHE (PUNTO FISCO), e il controllo incrociato con le utenze del SERVIZIO IDRICO.

Completato il fascicolo di preistruttoria, comprese le eventuali dichiarazioni presentate nel tempo dall'utente stesso, è possibile procedere all'emissione dell'accertamento secondo 2 modalità:

- a) **d'ufficio**: nel caso in cui si abbia la certezza dell'entità dell'evasione (normalmente per le utenze domestiche);
- b) **previo rilievo in loco**: fondamentale soprattutto nei casi ove si esercitino attività artigianali, industriali e commerciali per le quali i dati da planimetria sono insufficienti per la corretta identificazione delle aree tassabili, non essendo da esse desumibili aree di produzioni di rifiuti speciali o esenti né la quantificazione di eventuali aree scoperte produttive.

Nel caso si renda necessario il rilievo in loco, in via preventiva con lettera bonaria ed eventualmente con l'invio di una raccomandata, l'Ente richiede all'utente di poter accedere ai locali o al sito per verificare la reale situazione. L'accesso verrà concordato con l'utente previo appuntamento.

2. Rilievi in loco

Per l'effettuazione del rilievo in loco, i nostri tecnici, in presenza dell'interessato o di altra persona incaricata, eseguiranno le misurazioni di tutte le aree coperte, scoperte produttive, scoperte di pertinenza e aree esenti, riportandole su apposita modulistica; qui verranno annotate anche eventuali dichiarazioni dell'utente od osservazioni utili ai fini dell'applicazione della tassazione.

Al termine del rilievo i moduli verranno compilati, firmati dai due rilevatori e dall'utente al quale viene rilasciata immediatamente una copia.

Nel caso in cui l'utente, avvalendosi dello strumento dell'autotutela, richieda una verifica delle misurazioni che hanno dato origine all'atto di accertamento, si eseguirà un supplemento di rilievo che verrà effettuato con le medesime modalità di cui sopra.

3. Sviluppo rilievi – relazioni di rilievo per utente e ad uso interno

Al rientro dal rilievo, i tecnici eseguono immediatamente lo sviluppo del rilievo, completando il modulo cartaceo, predisponendo un foglio Excel per ogni rilievo contenente il RILIEVO GENERALE e la sua suddivisione in AREE INTERNE, AREE SCOPERTE PRODUTTIVE, AREE SCOPERTE DI PERTINENZA, AREE ESENTI e AREE OVE SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI al fine di una più chiara e organica lettura della situazione rilevata; unitamente si procede a stendere una relazione nella quale vengono riportate le eventuali osservazioni annotate sul modulo originale e anche, ad uso interno.

4. Accertamento

Una volta rilevata l'irregolarità, viene emesso un provvedimento di accertamento nel quale vengono riportate le superfici e le motivazioni ai sensi di legge, utilizzando la relazione di rilievo controfirmata dal contribuente.

Qualora dovessero pervenire richieste di adesione in autotutela, entro 15 giorni e sempre tramite raccomandata, l'utente viene convocato per esaminare la posizione. A prescindere dall'esito dell'adesione viene redatto un verbale di esito dell'adesione, copia del quale viene anche inviata al contribuente.

In caso di presentazione di ricorso, verranno attivate tutte le procedure utili alla predisposizione delle controdeduzioni.

5. Solleciti

Per i provvedimenti scaduti, non oggetto di ricorso, periodicamente si predispongono l'invio di lettere di sollecito bonarie.

6. Ruolo coattivo

Per i provvedimenti scaduti, non contestati, sollecitati e non pagati, viene predisposto l'incasso tramite ruolo coattivo predisponendo un file con tracciato ministeriale da inviare all'Agente della riscossione.

03 – CONTROLLO DEL TERRITORIO – PEREQUAZIONE CASTASTALE

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Finalità del progetto

“art. 53 Costituzione Italiana: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”

L'allineamento e l'aggiornamento degli atti catastali alla realtà immobiliare locale è una condizione essenziale per:

- la corretta gestione del territorio
- il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi erogati ai cittadini
- l'equità fiscale dei cittadini

Ormai da diversi anni il principio dell'autodichiarazione soggetta ad eventuale controllo, si è diffuso nei rapporti che intercorrono tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda il settore catastale, con il D.M. 701 del 1994 è stata data la possibilità ai proprietari di unità immobiliari urbane di dichiarare, tramite il proprio tecnico di fiducia, il classamento e la rendita catastale del proprio immobile (U.I.U.). La Pubblica Amministrazione (oggi Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio) può verificarne il classamento e la rendita proposta entro 12 mesi dalla denuncia di accatastamento, termine peraltro non perentorio ma meramente ordinario, secondo consolidata giurisprudenza.

Ne deriva che, generalmente, meno della metà dei classamenti proposti sono vagliati dai tecnici catastali. A causa della scarsità di mezzi e personale, le verifiche sono inoltre eseguite sulla base della documentazione presentata dalla parte e di quella già a disposizione in archivio. Con minor frequenza vengono effettuati sopralluoghi in sito o approfondimenti di maggiore spessore. E'

evidente, quindi, il peso che assume l'operato dei tecnici liberi professionisti ai fini della perequazione fiscale: nella maggior parte dei casi le imposte vengono pagate sulla base di rendite proposte senza alcuna successiva verifica da parte dei tecnici catastali.

Il progetto si propone la verifica della banca dati catastale con un approccio modulare, per tenere conto delle diverse esigenze e peculiarità del territorio:

- **MODULO PEREQUAZIONE CATASTALE**
- **MODULO CATEGORIE SPECIALI**
- **MODULO VERIFICA FABBRICATI RESIDENZIALI**
- **MODULO VERIFICA NUOVE DICHIARAZIONI DOCFA**
- **MODULO CORREZIONE ERRORI BANCA DATI**

Campo di applicazione

Sono oggetto di indagine i fabbricati di proprietà privata che presentano le seguenti casistiche:

Descrizione	Riferimenti normativi
fabbricati di recente dichiarazione con rendite non congrue	Art. 34 quinquies L.80/2006
fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo	Legge 662/96
fabbricati oggetto di errori non sostanziali	Contact Center
fabbricati oggetto di palese errore materiale	Circolare prot.73809 n.11/2005
fabbricati oggetto di intervento edilizio, non dichiarati o con perdita di esenzione	Comma 336, L.311/2004

Competenze operative

Soggetto responsabile dell'attività di revisione è il Comune la cui attivazione è condizione essenziale per lo svolgimento dell'intera attività. Le richieste di revisione della rendita catastale saranno emesse a firma del responsabile del Comune.

- Perequazione catastale

Descrizione

Mettere in atto interventi di recupero dell'evasione e/o elusione relativa all'imposta comunale sul patrimonio immobiliare privato, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla normativa catastale per la rettifica della base imponibile così per i fabbricati originariamente accatastati come esenti/esclusi, che per effetto della ridefinizione catastale, dovessero divenire assoggettabili all'imposta.

Articolazione

Acquisizione\accesso alle banche dati.

- Comunali (dbase delle pratiche edilizie, anagrafe, DOCFA, planimetrie catastali)
- Istituzionali (Portale dei Comuni, Punto Fisco, Infocamere)

Analisi del fabbricato

- verifica della rendita agli atti
- analisi delle variazioni nel tempo della rendita
- analisi dei titoli edilizi
- analisi del titolo di possesso (se influente sul classamento del fabbricato)
- analisi della congruenza rispetto alle UIU circostanti (disomogeneità di classamento)
- confronto con lo stato di fatto (destinazione d'uso – caratteristiche intrinseche ed estrinseche)

Sopralluogo

Laddove necessario si procederà alla verifica della situazione di fatto dei fabbricati mediante sopralluogo in sito, senza entrare nella proprietà privata.

Avvio del procedimento

- Identificazione dell'iter normativo utile alla revisione della base imponibile
- Attivazione delle comunicazioni previste dalla legge (in funzione della tipologia di iter attivato)

Monitoraggio della pratica

- Gestione dello sportello con i titolari di diritti reali (o loro tecnici)
- Gestione delle comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio.
- Verifica sino a buon fine delle istanze di revisione attivate

Trasmissione

- mensile dello stato di avanzamento lavori (con proiezione delle nuove rendite attese)
- della nuova rendita all'ufficio tributi per gli adempimenti di competenza

Conclusione del progetto

- Relazione lavoro svolto

Procedure operative - Comma 336, L.311/2004

Immobili oggetto di concessione edilizia o non dichiarati o con perdita di esenzione.

Richiesta di regolarizzazione della situazione catastale inviata al titolare dell'immobile (raccomandata A/R o messo comunale) e per conoscenza in via telematica all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio. A partire dalla data di richiesta decorrono i 90 giorni di tempo per effettuare l'accatastamento, oltre il suddetto termine l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio ha facoltà di esercitare la surroga, ponendo gli oneri derivanti dall'iscrizione corretta del fabbricato in Catasto a carico del titolare dell'immobile.

Normativa di riferimento

Comma 336.

I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Comma 337: ai fini dell'applicazione della nuova rendita

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Art. 3 Comma 58 Legge 662/96

Immobili con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo

Istanza di revisione della rendita in atti, diretta all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio e corredata di apposita istruttoria con evidenza delle incongruità e della data dalla quale si sono verificate. Monitoraggio della pratica sino a buon fine.

Normativa di riferimento

Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale (il catasto) la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato

ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

MODULO CATEGORIE SPECIALI

Fabbricati non iscritti e iscrivibili in categoria catastale D, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati la base imponibile è individuata nei valori contabili rivalutati secondo i coefficienti determinati annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sino al primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale la rendita è iscritta agli atti (art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992). Protocollo n. SIS/5697/14 Pagina 5 di 10.

MODULO VERIFICA FABBRICATI RESIDENZIALI

Descrizione

Il progetto si propone di attivare azioni finalizzate alla bonifica della banca dati ed all'equità fiscale tra i cittadini, nei casi di fabbricati con classamento non aggiornato, ovvero, palesemente non congruo e per le quali il recupero retroattivo di imposta (I.C.I.\I.M.U.) è ridotto o comunque assente (prime case). Il modulo si articola come verifica mirata (segnalazione di liste di fabbricati) del patrimonio edilizio residenziale.

Articolazione

Acquisizione\accesso alle banche dati.

- Comunali (dbase delle pratiche edilizie, anagrafe, DOCFA, planimetrie catastali)
- Istituzionali (Portale dei Comuni, Punto Fisco, Infocamere)

Analisi del fabbricato

- analisi della congruenza rispetto alle UIU circostanti

Sopralluogo

Laddove necessario si procederà alla verifica della situazione di fatto dei fabbricati mediante sopralluogo in sito.

Avvio del procedimento

- Identificazione dell'iter normativo utile alla revisione della base imponibile
- Attivazione delle comunicazioni previste dalla legge (in funzione della tipologia di iter attivato)

Monitoraggio della pratica

- Gestione dello sportello con i titolari di diritti reali (o loro tecnici)
- Gestione delle comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio.
- Verifica sino a buon fine delle istanze di revisione attivate

Trasmissione della nuova rendita all'ufficio tributi per gli adempimenti di competenza

Conclusione del progetto

- Relazione lavoro svolto

Procedure operative

Art. 3 Comma 58 Legge 662/96

Istanza di revisione della rendita in atti, diretta all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio e corredata di apposita istruttoria con evidenza delle incongruità e della data dalla quale si sono verificate.

Normativa di riferimento

Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale (il catasto) la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche.

L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

MODULO VERIFICA DICHIARAZIONI DOCFA

Descrizione

Verifica della congruità della nuove dichiarazioni DOCFA messe a disposizione dal Portale dei Comuni (il canale telematico a disposizione dei Comuni per la fornitura e la trasmissione di dati - Decreto legge 4 luglio 2006, n° 223 - art. 37, comma 54 - convertito nella legge 4 agosto 2006, n° 248), così per i fabbricati originariamente accatastati come esenti/esclusi, che per effetto della ridefinizione catastale, dovessero divenire assoggettabili all'imposta.

Articolazione

Acquisizione\accesso alle banche dati.

- Comunali (dbase delle pratiche edilizie, anagrafe)
- Istituzionali (Portale dei Comuni, Punto Fisco, Infocamere)

Analisi della dichiarazione

- identificazione dell'immobile;
- eventuale sopralluogo¹;
- verifica del titolo ad edificare;

Avvio del procedimento

- predisposizione segnalazione di incongruenza
- invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio.

Monitoraggio della pratica

- Gestione dello sportello con i titolari di diritti reali (o loro tecnici)
- Gestione delle comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio.
- Verifica sino a buon fine delle istanze di revisione attivate

Conclusione del progetto

- Relazione lavoro svolto

Procedure operative

Richiesta di revisione della rendita in atti inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio. L'Agenzia rettifica la rendita entro un anno dalla data di messa agli atti.

Normativa di riferimento

Art. 34 quinquies L.80/2006 ... fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza.

¹ Le verifiche potranno comportare l'analisi di documentazione ufficiale e già agli atti (pratiche edilizie, licenze commerciali, ecc...) così come il sopralluogo in sito, per mezzo di operatori muniti di relativo tesserini identificativo, per verificare lo stato di fatto degli immobili. In sede di verifica in sito le informazioni verranno acquisite senza entrare nella proprietà privata, ma con semplice sopralluogo esterno. qualora si dovesse rendere necessario una verifica maggiormente approfondita (per casi eccezionali) verrà chiesta l'autorizzazione verbale da parte degli occupanti l'immobile per poter accedere alla proprietà privata.

MODULO CORREZIONE ERRORI BANCA DATI

Descrizione

Il servizio è relativo alla correzione della visura catastale in atti, rispetto ad errori materiali. Possono essere trattate problematiche inerenti ad esempio la mancata attribuzione di rendita (dal 1° gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di dichiarazione della rendita presunta per determinare la base imponibile Ici, ai sensi dell'articolo unico, comma 173 lettera a) della legge 296/2006 - Finanziaria 2007) errata volturazione, assenza d'identificativo del fabbricato (protocollo e anno) ect.

Articolazione

Accesso alle banche dati

- Istituzionali (Portale dei Comuni)

Analisi

- identificazione del fabbricato;
- gestione dello sportello con i titolari di diritti reali (o loro tecnici)

Avvio del procedimento

- predisposizione istanza di correzione
- invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio.

Monitoraggio della pratica

- Verifica sino a buon fine delle istanze di revisione attivate

Conclusione del progetto

- Relazione lavoro svolto

Procedure operative

Contact Center

Predisposizione di Istanza telematica, mediante Sportello online "Contact Center". Il servizio da una risposta mediamente entro 14 giorni dalla richiesta.

Istituto dell'autotutela

Il procedimento è relativo a fabbricati oggetto di palese errore materiale per i quali si richiede all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio il riesame, sottoponendo all'Agenzia elementi nuovi non valutabili in sede di originario accertamento. Viene predisposta istanza di correzione da inviare all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio, corredata di apposita istruttoria.

Normativa di riferimento

Circolare n. 11/2005 prot. n. 73809 del 26/10/2005

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI

Per lo svolgimento dell'attività saranno assunti come vincolanti sia per la cooperativa che per il Comune:

- a) le norme vigenti in materia;
- b) i Regolamenti Comunali;
- c) le Delibere assunte dall'Amministrazione.

L'attività comporta la consultazione delle banche dati residenti su rete informatica comunale ed istituzionali in disponibilità al Comune per le quali si adotteranno tutte le necessarie procedure di salvaguardia già attivate dall'Amministrazione comunale.

Le attività saranno sospese nelle due settimane centrali di agosto.

A carico del Comune per il periodo di svolgimento delle attività:

1) Spazio operativo idoneo

- per il ricevimento dei contribuenti.
- per effettuare le attività di analisi presso il Comune (accesso alla rete internet ed alle banche dati comunali)

2) Materiale d'ufficio

- stampanti
- consumabili stampanti
- cancelleria, modelli di versamento, modulistica, etc.

3) Spese postali per l'invio delle notifiche

4) Accesso alle banche dati istituzionali

- Password SISTER VISURE
- Password SISTER CONSERVATORIA
- Password SISTER PORTALE DEI COMUNI
- Password PUNTO FISCO
- Password SIARL
- Password TELEMACO C.C.I.A.A.

5) Accesso alle banche dati di proprietà comunale

- Dbase Pratiche edilizie
- Anagrafe
- Dbase tributi
- Banca dati delle planimetrie catastali²

² Se non già disponibile da acquisire presso Agenzia del territorio

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI

I servizi proposti saranno erogati presso la sede Comunale. Per l'implementazione delle attività previste il Comune metterà a disposizione per il periodo di svolgimento delle attività, a suo onere, un spazio adeguato e postazioni operative in numero uguale a quello degli operatori.

1) Caratteristiche minime per postazione*:

a) Hardware:

- Processore: Dual Core (architettura x86)
- RAM: 2 GB
- Scheda Video: 512MB Dedicata; 256 colori; risoluzione 1024x768
- Hard Disk: 100 GB
- USB: compatibile 2.0
- DVD ROM incluso

b) Software:

- Sistema Operativo: Win 7 Pro 32/64 Bit
- Altri Software: Microsoft Office 2003 Professional

2) Caratteristiche minime fornitura ambiente Server*:

a) Hardware:

- Ram **disponibile**: 2 GB (che andiamo ad occupare interamente)
- Spazio disco: 40 GB

b) Software:

Sistema Operativo: Windows Server 2003 R2

*Nel caso in cui il Comune avesse difficoltà nel mettere immediatamente a disposizione la strumentazione sopra richiesta, Fraternità Sistemi è in grado di offrire la dotazione necessaria sotto forma di noleggio dietro pagamento di un canone particolarmente vantaggioso con possibilità di riscatto a fine contratto.

3) Idonei collegamenti telematici con le banche dati istituzionali:

- a) SISTER VISURE;
- b) SISTER CONSERVATORIA;
- c) SISTER PORTALE DEI COMUNI;
- d) PUNTO FISCO;
- e) SIARL;
- f) TELEMACO C.C.I.A.A..

4) Materiale di ufficio necessario quali stampanti, consumabili stampanti, cancelleria, modelli di versamento, modulistica, etc.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente proposta, saranno assunti come vincolanti sia per la cooperativa che per il Comune:

- a) Norme vigenti in materia;

- b) Regolamenti Comunali;
- c) Delibere assunte dall'Amministrazione.

Per la gestione delle attività si utilizzeranno e si aggiorneranno banche dati informatiche residenti su rete informatica comunale per cui si adotteranno le procedure quotidiane di salvaguardia e di salvataggio dei dati informatici già attivate dall'Amministrazione comunale.

Tutte le attività saranno sospese nelle due settimane centrali di agosto.

PROSPETTO ECONOMICO

I costi, al netto dell'I.V.A., e le modalità di fatturazione previste per i nostri servizi sono:

01 - EMISSIONE ACCERTAMENTI I.C.I./I.M.U. ED EVENTUALI NUOVE IMPOSTE PATRIMONIALI IN CONTINUITÀ

Il servizio ha lo scopo di procedere all'emissione di accertamenti tributari come previsto dalle norme tributarie e dai regolamenti comunali in vigore alla data di emissione.

Il Comune si impegna a:

1. notificare gli accertamenti entro un tempo massimo di 60 giorni dalla consegna al funzionario comunale incaricato del procedimento;
2. a costituirsi in giudizio c/o le Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali per confutare gli eventuali ricorsi dei contribuenti dando mandato alla Cooperativa con apposita Delibera;
3. a implementare adeguate procedure di copertura finanziaria, es. fideiussione, per le concessioni di rateizzazione degli importi dovuti per il pagamento degli accertamenti
4. ad emettere il ruolo per la riscossione coattiva degli importi dovuti definitivamente ma non pagati entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento;

Tutti i provvedimenti emessi nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se troveranno la loro completezza di pagamento successivamente alla data di fine contratto; saranno quindi contabilizzati e fatturati alla data in cui si sarà chiuso l'iter procedurale dei provvedimenti stessi.

Costo del servizio: **29%** degli importi riscossi, compreso di sanzioni e interessi, dei provvedimenti di accertamento e dei ravvedimenti operosi, di versamenti individuati e recuperati, effettuati erroneamente su altri comuni.

Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riepilogo costi per :

1. gli accertamenti ed i ravvedimenti operosi riscossi;
2. gli accertamenti non notificati o iscritti a ruolo entro i termini concordati, che saranno fatturati a titolo definitivo;
3. gli accertamenti oggetto di piano di rateizzazione superiore ai 12 mesi per cui la fatturazione avverrà sull'importo emesso trascorsi 12 mesi dalla data di definizione del piano. Le rateizzazioni dovranno prevedere un'adeguata copertura assicurativa.

Data la forma del calcolo del corrispettivo, si auspica l'affidamento a Fraternità Sistemi della riscossione coattiva degli accertamenti emessi. In questo caso, Fraternità Sistemi è in grado di sottoporvi condizioni particolarmente vantaggiose per il servizio di riscossione coattiva.

Al fine di una più pertinente e articolata definizione di memoria difensiva, a fronte di eventuali ricorsi in Commissione Tributaria, dato il comune interesse all'esito favorevole del contenzioso, l'assistenza in Primo e Secondo Grado di Giudizio dovrà essere assegnata a Fraternità Sistemi. A fronte di tale "vincolo" Fraternità Sistemi è in grado di sottoporvi condizioni particolarmente vantaggiose per il servizio di assistenza legale.

Fornitura modelli di versamento I.C.I./I.M.U. violazioni: quotazione su richiesta

02 - EMISSIONE ACCERTAMENTI TA.R.S.U./TARES/TIA/TARI ED EVENTUALI NUOVE IMPOSTE PATRIMONIALI IN CONTINUITÀ

Il servizio ha lo scopo di procedere all'emissione di accertamenti tributari come previsto dalle norme tributarie e dai regolamenti comunali in vigore alla data di emissione.

Il Comune si impegna a:

5. notificare gli accertamenti entro un tempo massimo di 60 giorni dalla consegna al funzionario comunale incaricato del procedimento;
6. a costituirsi in giudizio c/o le commissioni tributarie sia provinciali che regionali per confutare gli eventuali ricorsi dei contribuenti dando mandato alla cooperativa con apposita delibera;
7. a implementare adeguate procedure di copertura finanziaria, es. fideiussione, per le concessioni di rateizzazione degli importi dovuti per il pagamento degli accertamenti
8. ad emettere il ruolo per la riscossione coattiva degli importi dovuti definitivamente ma non pagati entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento;

Tutti i provvedimenti emessi nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se troveranno la loro completezza di pagamento successivamente alla data di fine contratto; saranno quindi contabilizzati e fatturati alla data in cui si sarà chiuso l'iter procedurale dei provvedimenti stessi.

Costo del servizio: **29%** degli importi riscossi, compreso di sanzioni e interessi, dei provvedimenti di accertamento e dei ravvedimenti operosi, di versamenti individuati e recuperati effettuati erroneamente su altri comuni.

Data la forma del calcolo del corrispettivo, si auspica l'affidamento a Fraternità Sistemi della riscossione coattiva degli accertamenti emessi. In questo caso, Fraternità Sistemi è in grado di sottoporvi condizioni particolarmente vantaggiose per il servizio di riscossione coattiva.

Al fine di una più pertinente e articolata definizione di memoria difensiva, a fronte di eventuali ricorsi in Commissione Tributaria, dato il comune interesse all'esito favorevole del contenzioso, l'assistenza in Primo e Secondo Grado di Giudizio dovrà essere assegnata a Fraternità Sistemi. A fronte di tale "vincolo" Fraternità Sistemi è in grado di sottoporvi condizioni particolarmente vantaggiose per il servizio di assistenza legale.

Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riepilogo costi per :

4. gli accertamenti ed i ravvedimenti operosi riscossi;
5. gli accertamenti non notificati o iscritti a ruolo entro i termini concordati, che saranno fatturati a titolo definitivo;

6. gli accertamenti oggetto di piano di rateizzazione superiore ai 12 mesi per cui la fatturazione avverrà sull'importo emesso trascorsi 12 mesi dalla data di definizione del piano. Le rateizzazioni dovranno prevedere un'adeguata copertura assicurativa.

* Per "emesso a buon fine" si intende:

Trascorsi i termini utili per l'impugnazione;

Per i ricorsi: a ricorso in secondo grado vinto;

Per i contribuenti in fallimento: all'effettivo incasso delle somme richieste al curatore fallimentare.

Costo del servizio: **GRATUITO** (*x le unità oggetto di verifica tributaria*)

03 – CONTROLLO DEL TERRITORIO – PEREQUAZIONE CATASTALE

L'elevata complessità e specializzazione dell'intervento richiedono una differenziazione dei principi di quantificazione dei corrispettivi da riconoscere a Fraternità Sistemi in funzione della tipologia di analisi svolta e che si riassumono come in seguito.

MODULO BASE – PEREQUAZIONE CATASTALE

Costo del servizio: 17% in aggiunta alla percentuale degli accertamenti riscossi derivanti dall'attività di perequazione

Fatturazione: Stato avanzamento mensile

I moduli a seguire sono complementari e non scindibili al modulo di perequazione catastale. La quantificazione del costo a carico del comune si rifà a quanto indicato nel "MODULO BASE" salvo che alla ridefinizione della rendita, non segua l'accertamento tributario per gli anni pregressi.

Diversamente la quantificazione del costo viene applicata come segue:

MODULO CATEGORIE SPECIALI

Costo del servizio: 33% sugli accertamenti riscossi sulle annualità pregresse per l'immobile oggetto di verifica e controllo ovvero di assegnazione di rendita catastale, di cui al punto 6 di pagina 18 calcolando la base imponibile secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 comma 3 D.Lgs. 504/1992 (a questo modulo **non** si somma la percentuale relativa all'attività al **MODULO BASE**);

Fatturazione: Stato avanzamento mensile

I SERVIZI QUI DI SEGUITO SARANNO SVOLTI SU ESPRESSA RICHIESTA DEL COMUNE

- MODULO VERIFICA FABBRICATI RESIDENZIALI*

Costo del servizio: € 120,00 Costo a pezzo per unità immobiliare controllata.

Fatturazione: Stato avanzamento mensile.

* I fabbricati da controllare verranno indicati dal Comune

- MODULO VERIFICA NUOVE DICHIARAZIONI DOCFA

Costo del servizio: € 150,00 Costo a pezzo per unità immobiliare oggetto di rettifica di Rendita se trattasi di fabbricato residenziale;

€ 400,00 Costo a pezzo per unità immobiliare oggetto di rettifica di Rendita se diversa da fabbricato residenziale

Fatturazione: Stato avanzamento mensile

- MODULO CORREZIONE ERRORI BANCA DATI

Costo del servizio: € 80,00 Costo a pezzo per unità immobiliare oggetto di rettifica di Rendita se trattasi di fabbricato residenziale;
€ 200,00 Costo a pezzo per unità immobiliare oggetto di rettifica di Rendita se diversa da fabbricato residenziale.

Fatturazione: Stato avanzamento mensile.

Tutti i procedimenti avviati nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se la chiusura dell'accatastamento avverrà successivamente alla data di fine contratto; saranno quindi contabilizzati e fatturati alla chiusura dell'iter procedurale dei procedimenti stessi.

Condizioni economiche:

Fatturazione: ai costi indicati sarà applicata l'I.V.A. come previsto dalle norme fiscali
Pagamenti: 30 giorni dalla data di emissione della fattura
Validità offerta: 30 giorni data documento
Definizione incarico: con delibera comunale
Durata dell'incarico: 1 anno dalla data di stipula del contratto.